

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 35

**Disciplina delle fiere antiquarie.  
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio  
2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo  
Unico in materia di commercio in sede  
fissa, su aree pubbliche,  
somministrazione di alimenti e bevande,  
vendita di stampa quotidiana e periodica e  
distribuzione di carburanti).**

(Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del  
04.07.2014 )

PREAMBOLO .....	1
Art. 1 - Modifiche all'articolo 29 della l.r. 28/2005 .....	1
Art. 2 - Modifiche all'articolo 33 della l.r. 28/2005 .....	1
Art. 3 - Modifiche all'articolo 34 della l.r. 28/2005 .....	2
Art. 4 - Modifiche all'articolo 37 della l.r. 28/2005 .....	2
Art. 5 - Modifiche all'articolo 38 della l.r. 28/2005 .....	2

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto,  
della Costituzione;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28  
(Codice del Commercio. Testo unico in materia  
di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,  
somministrazione di alimenti e bevande,  
vendita di stampa quotidiana e periodica e  
distribuzione di carburanti);

Considerato quanto segue:

1. In Toscana gli eventi fieristici dedicati  
all'antiquariato sono il frutto di una diffusa  
tradizione di commercio dell'antiquariato, con  
negozi e botteghe di alto livello qualitativo che  
costituiscono un punto di riferimento per una  
filiera produttiva in cui si valorizzano  
competenze e saperi, tradizioni e abilità  
professionali meritevoli di tutela e  
promozione;

2. Le fiere antiquarie sono uno strumento  
strategico per la valorizzazione del territorio  
sotto il profilo turistico e per il recupero di  
manufatti e opere del passato, testimonianza  
della storia e delle tradizioni locali;

3. E' opportuno individuare dei criteri  
specifici, rispetto a quelli generali del  
commercio in area pubblica, per il rilascio  
delle autorizzazioni e concessioni di posteggio  
di durata pluriennale nelle fiere antiquarie;

4. E' opportuno prevedere dei posteggi  
riservati a favore di commercianti al dettaglio  
in sede fissa di oggetti di antiquariato,  
modernariato e di oggetti e capi di  
abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca,  
sia nazionali che internazionali, in modo da  
qualificare ulteriormente la fiera attraverso  
riserva di posti ad antiquari di particolare  
prestigio e quindi incrementare il numero  
degli espositori in fiera antiquaria;

Approva la presente legge

*Art. 1 - Modifiche all'articolo 29 della l.r.  
28/2005*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 29  
della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice  
del Commercio. Testo unico in materia di  
commercio in sede fissa, su aree pubbliche,  
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di  
stampa quotidiana e periodica e distribuzione di  
carburanti), è inserita la seguente:

*“g bis) per fiera specializzata nel settore  
dell'antiquariato, la manifestazione commerciale  
volta a promuovere l'esposizione e la vendita di  
oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e  
capi di abbigliamento sartoriali di alta moda  
d'epoca provenienti dal mondo della cultura,  
dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.”.*

*Art. 2 - Modifiche all'articolo 33 della l.r.  
28/2005*

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 28/2005  
dopo le parole: “fiere promozionali” sono inserite le  
seguenti: “, fiere specializzate nel settore  
dell'antiquariato”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della l.r.  
28/2005 è aggiunto il seguente:

*“2 bis. Nelle fiere specializzate nel settore  
dell'antiquariato, il comune rilascia concessioni  
temporanee di posteggio per consentire la  
partecipazione di commercianti al dettaglio in sede  
fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di  
oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta  
moda d'epoca, nei posteggi ad essi appositamente  
riservati ai sensi dell'articolo 38, comma 1 bis.”.*

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 33 della l.r.  
28/2005 è aggiunto il seguente:

*“2 ter. Al fine del rilascio delle concessioni  
temporanee di posteggio ai soggetti di cui al  
comma 2 bis, il comune tiene conto dell'anzianità di  
esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione  
nel registro delle imprese e, a parità, determina gli*

ulteriori criteri.”.

*Art. 3 - Modifiche all'articolo 34 della l.r.  
28/2005*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

*“4 bis. L'autorizzazione e la contestuale concessione nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:*

*a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;*

*b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;*

*c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al comma 3.”.*

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 34 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

*“4 ter. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 4 bis, in sede di prima applicazione l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.”.*

*Art. 4 - Modifiche all'articolo 37 della l.r.  
28/2005*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

*“2 bis. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.”.*

*Art. 5 - Modifiche all'articolo 38 della l.r.  
28/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

*“1 bis. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.”*

2. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

*“3. I soggetti di cui ai commi 1, 1 bis. e 2, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.”.*